

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. 154/2016 vertente

TRA

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

All'udienza del 07/02/2017, davanti al Giudice dott.ssa Giorgia Busoli,
sono comparsi:

per il ricorrente, l'avv. Rovescalli;

per il MIUR, il funzionario Salvatore Montante.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e quindi decide la
causa con sentenza, dando lettura del dispositivo unitamente alla
motivazione.



N.RG. 154/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 Sezione Lavoro e vertente tra:

PIER GIORGIO BUSOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierangelo Scacchi, Elisabetta Frattini ed Andrea Rovescalli

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE - UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DEL V.C.O.**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dai funzionari Salvatore Montante, Giuseppina Motisi e Vladimiro di Gregorio

resistenti

OGGETTO: differenze retributive per conseguimento di anzianità di servizio di personale ATA non di ruolo.



FATTO

Con ricorso depositato in data 29.04.2016, *[redacted]* - premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in qualità di collaboratore scolastico (A.T.A.) in forza di diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici dettagliatamente indicati in ricorso - ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'intero servizio prestato in qualità di A.T.A. prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del MIUR a collocarlo nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto ed a corrispondere le differenze retributive maturate.

Con memoria del 10.10.2016, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'U.S.R. Piemonte – Ambito IX Provincia del V.C.O, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, trattandosi di questione di puro diritto, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, con sentenza di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è dipendente del MIUR in qualità di ATA, ed ha prestato servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in forza di diversi contratti a termine - senza sostanziale soluzione di continuità e di durata annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico - ottenendo, una volta immesso in ruolo, un riconoscimento soltanto parziale dell'anzianità maturata durante il periodo pregresso.

Da un punto di vista normativo, occorre infatti evidenziare che l'art. 569, 1° comma, del T.U. n. 297/1994, modificato dalla L. 124/1999, prevede che:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di



ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.

La norma citata accorda quindi al personale A.T.A., solo al momento dell'immissione in ruolo, il riconoscimento dell'anzianità pregressa (maturata durante lo svolgimento del servizio non di ruolo), a fini giuridici ed economici.

Pertanto, tale valutazione successiva, non prende in considerazione l'intero periodo preruolo, bensì solo i primi 3 anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di 2/3 ai soli fini economici.

Evidenziando quindi l'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento parziale tra assistenti amministrativi assunti a tempo determinato ed assistenti amministrativi di ruolo, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del riconoscimento, soltanto parziale, dell'anzianità maturata nel periodo preruolo.

A tale riguardo, occorre prendere le mosse dai principi affermati nell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001), che alla clausola 1, lett. a), stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

In particolare, la successiva clausola 4, intitolata "*Principio di non discriminazione*", precisa, in primo luogo, che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di



anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivazioni di carattere oggettivo.

E' incontroverso che il principio di parità di trattamento, previsto quale obiettivo dell'Accordo alla clausola 1 ed espressamente sancito nella clausola 4, costituisca principio generale del diritto comunitario, in quanto norma che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva.

Il contenuto incondizionato e sufficientemente preciso della clausola 4, comportante l'efficacia diretta della disposizione comunitaria, è tale da legittimare i singoli ad invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato dinnanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione), il quale, qualora non sia possibile un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni della clausola, è tenuto ad applicare integralmente la disposizione comunitaria, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.

In particolare, la Corte di Giustizia - dopo aver rilevato come, tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale e dalla loro finalità, appaia evidente che le prescrizioni ivi enunciate siano applicabili indipendentemente dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Marinozzi* e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, *Milieu* e *Leclercq* e causa C-180/04, *Van Duyn*) - ha avuto modo di affermare che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una



specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive, e che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C 305/11)

Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si realizza di fatto un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei colleghi di pari anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione della progressione stipendiale rappresenta una forma di disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi una violazione della disciplina sopra richiamata.

Tale principio, peraltro, è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: *“La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate tutte le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato”* (Cass., n. 22588/2016).

In conclusione, per le ragioni anti-discriminatorie descritte, deve essere affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine da essi intrattenuti con l'Amministrazione convenuta.



Quest'ultima deve quindi essere condannata al pagamento, in favore di [redacted], delle differenze retributive tra quanto dallo stesso effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per effetto della anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, letto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede:

- dichiara il diritto del ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta;
- per l'effetto, condanna quest'ultima alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verbania, il 7.02.2017

Il Giudice del Lavoro

Giorgia Busoli

